

Art. 19 Collegio dei revisori

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea, e composto secondo i criteri fissati dall'art. 234 del D. Lvo 18 Agosto 2000 n 267 Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali.

Il Collegio dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina; i suoi componenti non sono revocabili salvo che per inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

Il Collegio ha la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

I Revisori, su invito del Presidente, possono assistere alle adunanze del Consiglio nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.